Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 276 del 27 novembre 2003 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 novembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

N. 184/L

LEGGE 3 novembre 2003, n. **330.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000.

LEGGE 3 novembre 2003, n. **331.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 marzo 2000.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 novembre 2003, n. **330.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.905 annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Frattini, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* Castelli

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE
RELATIVO AI TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA DI VIAGGIATORI E MERCI E DI TRANSITO

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, di seguito denominate “le Parti Contraenti”,
al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti su strada di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue:

TITOLO I

I – CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1
Campo di applicazione

I trasportatori di ciascuno Stato Contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente con autoveicoli immatricolati nello Stato Contraente in cui il trasportatore ha la sede, secondo le modalità stabilite nel presente Accordo.

Articolo 2
Definizioni

Ai sensi del presente Accordo e per la sua applicazione, si intende per:

1 – Trasportatore: una persona fisica o giuridica autorizzata ad effettuare trasporti di viaggiatori o di merci conformemente alle disposizioni legali in vigore nel suo Paese.
2 – Veicolo: la definizione di tipo di veicolo sarà stabilita dalla Commissione Mista di cui all'art. 26 del presente Accordo.
3 – Autorizzazione: ogni licenza, concessione o autorizzazione rilasciata ai sensi delle disposizioni del presente Accordo.

TITOLO II

AUTOTRASPORTO VIAGGIATORI

Servizi regolari

Articolo 3

Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con veicolo su itinerario determinato secondo frequenze, orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati.

Con tale servizio si è autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capolinea e nelle altre località stabilite.

I veicoli con i quali è esercitato tale servizio debbono essere idonei alle necessità del traffico.

Ai fini del regolare svolgimento del servizio il trasportatore è tenuto ad accettare a bordo del veicolo qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata - salvo quanto disposto dal successivo articolo 6 - nel rispetto delle disposizioni di legge nazionali che regolano i servizi di linea per il trasporto di persone.

Articolo 4

I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'art. 26 del presente Accordo.

Articolo 5

Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita autorizzazione, non cedibile.

Le Autorità competenti delle due Parti Contraenti rilasciano l'autorizzazione relativa al percorso che si sviluppa sui rispettivi territori nazionali su base di reciprocità, salvo diverse intese.

La durata dell'autorizzazione è stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista prevista dall'art. 26 del presente Accordo.

L'autorizzazione è rilasciata per l'espletamento del servizio su un determinato itinerario in base a domanda presentata dal trasportatore all'Autorità competente della Parte Contraente nel cui territorio il trasportatore stesso ha sede.

La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, delle frequenze, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.

La domanda deve essere corredata da una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio.

L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette a quella dell'altra Parte le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta; tali domande sono valutate e approvate dalla Commissione Mista di cui all'art. 26 del presente Accordo.

Le autorizzazioni sono rilasciate dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti sulla base delle domande approvate dalla Commissione Mista di cui all'art. 26 del presente Accordo e consentono di svolgere il trasporto nel territorio di ognuna delle Parti.

L'originale dell'autorizzazione o copia conforme della stessa, rilasciata dalle Autorità competenti, deve trovarsi sempre a bordo del veicolo durante il trasporto.

Articolo 6

I trasportatori non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo che non sia stato diversamente convenuto.

Servizi regolari di transito

Articolo 7

Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio di una delle Parti Contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte Contraente con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte.

I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente del Paese attraversato, alla quale il trasportatore ha presentato la relativa domanda tramite l'Autorità del Paese di appartenenza.

Servizi occasionali

Articolo 8

Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionale il trasporto di viaggiatori effettuato secondo le seguenti modalità:

a) trasporto sullo stesso veicolo delle medesime persone per un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo e durante il quale nessun viaggiatore può essere caricato o scaricato lungo il percorso o alle fermate al di fuori del suddetto Paese (circuito a porte chiuse);

b) trasporto sullo stesso veicolo delle medesime persone quando il percorso ha il suo punto di partenza in un porto marittimo o aeroporto del Paese di immatricolazione del veicolo e il suo punto di

arrivo in un porto marittimo o aeroporto sul territorio dell'altro Paese. Il veicolo deve ritornare:

- vuoto;

- con viaggiatori, arrivati nel porto o aeroporto nel quale sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori, che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;

- con viaggiatori, arrivati in un porto o aeroporto dello stesso Paese nel quale sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo.

c) servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il trasportatore e un committente.

Articolo 9

I servizi previsti alle lettere a) e b) dell'articolo 8 del presente Accordo, sono effettuati senza alcuna autorizzazione, anche se si tratti di un transito.

In tale caso, il conducente del veicolo deve avere a bordo un elenco nominativo dei viaggiatori.

Non è richiesta autorizzazione anche nel caso di sostituzione di veicolo in avaria con un altro veicolo,

secondo le norme stabilite dalla Commissione Mista di cui all'art. 26 del presente Accordo.

Nel caso previsto dalla lettera c) dell'art. 8 del presente Accordo, l'Autorità competente del Paese in cui ha sede il trasportatore che deve effettuare il servizio dovrà chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte Contraente.

Le Autorità competenti si scambieranno un contingente annuale di moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione di cui all'art, 26 del presente Accordo.

ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO VIAGGIATORI

Articolo 10

Per tutti gli altri servizi di trasporto viaggiatori con veicolo non previsti negli articoli precedenti del presente Accordo è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte Contraente.

L'autorizzazione è rilasciata al trasportatore in base alla domanda indirizzata all'Autorità competente della Parte Contraente del Paese dove il trasportatore ha la sua sede.

La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, della finalità del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno stabilite di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.

L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorità competente dell'altra Parte Contraente al fine di ottenere la relativa

autorizzazione, corredandole di tutta la documentazione necessaria.

L'Autorità competente dell'altra Parte Contraente comunicherà le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Autorità del Paese nel quale ha sede il trasportatore richiedente rilascia l'autorizzazione.

TITOLO III

AUTOTRASPORTO DI MERCI

Articolo 11

Con l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte Contraente, e con esclusione dei casi previsti dal successivo art. 12 o su decisione della Commissione Mista prevista dall'art. 26 del presente Accordo, ogni trasportatore di una Parte Contraente ha il diritto di importare temporaneamente un veicolo, vuoto o carico, sul territorio dell'altra Parte Contraente al fine di trasportare merci:

a) tra un luogo situato sul territorio di una Parte Contraente e un luogo situato sul territorio dell'altra Parte Contraente, oppure
b) in transito sul territorio dell'altra Parte Contraente.

Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicoli, nonché dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocità, a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.

Articolo 12

Fatte salve le disposizioni particolari previste nella materia dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali delle due Parti Contraenti, l'autorizzazione prevista nell'articolo precedente non è richiesta per i seguenti trasporti:

1. i trasporti funebri, effettuati con veicoli attrezzati per tale scopo;
2. i trasporti di materiale destinato alle fiere ed esposizioni;
3. i trasporti occasionali di merci a destinazione o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;
4. i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori; i trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti;
5. i trasporti postali;
6. i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi d'urgenza, soprattutto in presenza di calamità naturali;
7. i trasporti di merci di valore, per esempio i metalli preziosi, effettuati con veicoli speciali scortati dalle forze di polizia o da altri servizi di sicurezza;
8. i trasporti di parti di ricambio per navi e aeromobili;
9. lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. Il proseguimento del trasporto con veicolo di sostituzione si effettuerà avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;
10. i trasporti di api e avannotti.

Articolo 13

L'autorizzazione, valida per l'andata e il ritorno, non è cedibile e dà diritto al trasportatore ad effettuare un solo viaggio con un veicolo, entro il periodo di validità indicato nell'autorizzazione. L'autorizzazione è valida soltanto per il periodo di contingentamento per il quale è rilasciata.

Ai fini del presente Accordo, i trasporti in transito sono quelli effettuati con destinazione o in provenienza da un Paese terzo e che attraversano il territorio dell'altra Parte Contraente senza che vi sia carico o scarico di merci su questo territorio.

Articolo 14

I trasportatori stabiliti sul territorio di una delle Parti Contraenti non possono effettuare:

- trasporti tra due luoghi situati sul territorio dell'altra Parte Contraente,

- trasporti tra il territorio dell'altra Parte Contraente e un Paese terzo, salvo autorizzazione speciale dell'altra Parte Contraente.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 15

I requisiti di capacità tecnica e professionale dei trasportatori, l'idoneità dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla

guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dalle Autorità competenti dei due Paesi.

Le condizioni di polizza assicurativa debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.

Articolo 16

Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, per la tenuta dei registri contabili e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorità competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti Contraenti.

Articolo 17

Ai sensi del presente Accordo, i trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte Contraente, quando tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima.

Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente, il responsabile risponde davanti alle Autorità competenti della Parte Contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.

Articolo 18

I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il trasporto.

La Commissione Mista indicata nell'art 26 potrà proporre alle Autorità competenti in materia fiscale delle Parti Contraenti, secondo il principio della reciprocità, di far beneficiare i trasporti effettuati ai sensi del presente Accordo di misure di facilitazione fiscale che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.

Articolo 19

Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali senza proibizioni nè restrizioni e a condizione che tali veicoli siano riesportati.

Le Parti Contraenti possono disporre che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per la temporanea importazione nel rispettivo territorio.

Articolo 20

Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, una quantità ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul

territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che tali oggetti non siano ceduti.

Sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantità di tabacco, di sigari e di sigarette destinati all'uso personale, nel rispetto delle disposizioni doganali in vigore sul territorio dell'altra Parte Contraente.

Questi benefici sono accordati alle condizioni fissate dalle Autorità doganali e che concernono l'importazione in esenzione temporanea degli oggetti destinati all'uso personale dei viaggiatori.

Articolo 21

Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni né restrizioni, i combustibili e i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati restando inteso che il serbatoio normale è quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi.

Articolo 22

I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già importato temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in esenzione temporanea dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni nè proibizioni, nel rispetto delle formalità doganali previste dagli ordinamenti delle Parti Contraenti.

Per le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a

meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese, ove ciò sia consentito dalla normativa doganale vigente, oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza dell'Autorità doganale.

Articolo 23

La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.

I relativi trasferimenti dovranno avvenire in tempi ragionevoli secondo gli usi internazionali previo assolvimento degli obblighi fiscali.

Qualora dovesse essere concluso un Accordo di pagamento tra le Parti Contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo Accordo.

Articolo 24

In caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte Contraente e ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione é rilevata, l'Autorità competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte Contraente - l'applicazione di una delle seguenti sanzioni:

a) avvertimento;

b) diffida, con avvertimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste dalle successive lettere c) o d);

c) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione;

d) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione.

Le Autorità che adottano le sanzioni sono tenute ad informare quelle che le hanno richieste.

Articolo 25

Tutte le questioni concernenti le modalità d'applicazione del presente Accordo saranno risolte d'intesa tra le Autorità competenti delle Parti contraenti, che sono:

- per la Repubblica italiana:
  Il Ministero dei trasporti e della navigazione
  Dipartimento dei trasporti terrestri;

- per la Repubblica Algerina Democratica e Popolare:
  Il Ministero dei trasporti,
  Direzione dei trasporti terrestri.

Articolo 26

E' istituita una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorità competenti delle Parti Contraenti, con i seguenti compiti:

a) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalità di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti;

b) stabilire il numero delle autorizzazioni per i servizi di trasporto di viaggiatori, previste dagli artt.5 e 9;

c) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di merci previste dall'art. 11 e i casi di esenzione dall'autorizzazione diversi da quelli previsti dall'art. 12;

d) predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli artt. 5, 9 e 11 e stabilire le modalità di rilascio;

e) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;

f) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;

g) esaminare l'opportunità di concedere delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità, e compatibili con le disposizioni vigenti nei due Paesi.

Le Autorità competenti delle Parti Contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione

Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti Contraenti.

Le determinazioni della Commissione Mista sono sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi.

Articolo 27

La legislazione interna di ciascuna Parte Contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle convenzioni internazionali alle quali aderiscono entrambe le Parti Contraenti.

Articolo 28

I conducenti e il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato Contraente in cui si svolge il trasporto e in particolare la normativa nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nei rispettivi territori.

Le autorizzazioni, rilasciate dalle Autorità competenti indicate nel presente Accordo, devono essere tenute a bordo del veicolo durante il trasporto ed essere presentate a ogni richiesta degli agenti di controllo. Le stesse debbono essere vistate dalla dogana all'entrata e all'uscita dal territorio della Parte Contraente in cui le stesse sono valide.

Le Parti Contraenti si riservano in generale il diritto di derogare alla libertà di movimento reciprocamente accordata, in particolare nel caso in cui lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato anche per ciò che riguarda la regolamentazione del trasporto di merci e viaggiatori

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data della ricezione dell'ultima notifica per iscritto - attraverso i canali diplomatici - circa l'adempimento delle procedure interne previste dalle Parti Contraenti per la sua ratifica.

Il presente Accordo é concluso per il periodo di un anno e resterà valido per periodi successivi di un anno se nessuna delle Parti notificherà per iscritto all'altra Parte e per i normali canali diplomatici - almeno tre mesi prima della scadenza del termine corrente di validità - la sua intenzione di denunciarlo.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000 in duplice originale rispettivamente in lingua italiana, araba e francese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, la versione francese costituirà il testo di riferimento.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare
Pier Luigi BERSANI	Hamid LOUNAOUCI

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES ET DE TRANSIT.

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire, ci-après dénommés « les parties contractantes »,

- Désireux de faciliter et de réglementer dans l'intérêt commun les transports par route de voyageurs et de marchandises entre les deux pays, à destination ou en transit par leurs territoires,

Sont convenus de ce qui suit :

TITRE 1

CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS

Article premier

Champ d'application

Les transporteurs de chacun des deux pays contractants ont le droit d'effectuer le transport de voyageurs et de marchandises à destination ou en transit vers l'un des deux territoires par véhicules immatriculés dans l'un

des pays contractants où le transporteur a son siège, selon les modalités déterminées par le présent Accord.

Article 2

Définitions

Au titre du présent Accord et pour son application, on entend par :

1 - **Transporteur :** Une personne physique ou morale autorisée à effectuer des transports de voyageurs ou de marchandises conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays.

2 - **Véhicule :** La définition des types de véhicules sera arrêtée d'un commun accord par la Commission Mixte prévue à l'article 26 du présent Accord.

3 - **Autorisation :** Toute licence, concession ou autorisation délivrée au titre des dispositions du présent Accord.

TITRE II

TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS

Services réguliers

Article 3

Au sens du présent Accord, on entend par service régulier, le transport de voyageurs effectué par véhicule sur un itinéraire déterminé, selon des fréquences, des horaires et des tarifs établis auparavant, et préalablement publiés.

Un tel service permet de prendre et de déposer les voyageurs aux terminus et au niveau de localités déterminées.

Les véhicules utilisés pour l'exercice d'un tel service doivent être appropriés aux nécessités du trafic.

Pour un fonctionnement régulier du service, le transporteur est tenu d'accepter à bord du véhicule tout voyageur qui se présente sur les lieux de départ ainsi qu'au niveau des arrêts - sauf dans le cas énoncé à l'article 6 ci-dessous - dans le respect de la législation nationale réglementant les services des lignes de transport de voyageurs.

Article 4

Les services réguliers entre les deux pays sont institués d'un commun accord par les autorités compétentes des deux parties contractantes sur la base des dispositions arrêtées par la Commission Mixte prévue à l'article 26 du présent Accord .

Article 5

1 - Le service régulier de transport de voyageurs est soumis à une autorisation -spéciale. Celle-ci est incessible

2 - Les autorités compétentes des deux parties contractantes délivrent l'autorisation relative au parcours qui se trouve sur leur propre territoire sur la base de la réciprocité, sauf s'il en a été convenu autrement.

3 - La durée de l'autorisation est déterminée d'un commun Accord par la Commission Mixte prévue à l'article 26 du présent Accord.

4 - L'autorisation est accordée pour l'exécution du service sur un itinéraire déterminé sur la base d'une demande présentée par le transporteur aux autorités compétentes de la partie contractante de son lieu de résidence.

5 - La demande doit comporter l'itinéraire, les fréquences, l'horaire pour toute l'année et les tarifs, et contenir toute autre indication utile, éventuellement demandée par les autorités compétentes des deux parties contractantes.

6 - La demande doit être accompagnée d'une planimétrie du parcours proposé avec l'indication des arrêts et du kilométrage.

7 - L'autorité compétente d'une des parties contractantes transmet à celle de l'autre partie contractante les demandes retenues, accompagnées de toute la documentation requise. Ces demandes seront évaluées et approuvées par la Commission Mixte prévue à l'article 26 du présent Accord.

8 - Les autorisations permettant d'effectuer le transport sur les territoires des deux pays sont délivrées après approbation par la Commission Mixte prévue à l'article 26 du présent Accord. Les autorisations ainsi délivrées permettent d'effectuer le transport sur le territoire de chacune des parties.

9 - L'original de l'autorisation, ou sa copie conforme, délivrée par les autorités compétentes, doit se trouver toujours à bord du véhicule pendant le transport.

Article 6

Les transporteurs ne peuvent effectuer des liaisons internes de transport de voyageurs sur le territoire de l'autre partie contractante, sauf s'il en a été convenu autrement.

Services réguliers de transit

Article 7

Au sens du présent Accord, on entend par services réguliers de transit, le transport de voyageurs qui part du territoire de l'une des parties contractantes, traversant le territoire de l'autre partie contractante, à destination d'un troisième pays, sans qu'aucun passager ne soit pris ou déposé sur le territoire de l'autre partie contractante.

Les services réguliers de transit s'effectuent sur la base d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente du pays traversé, à laquelle le transporteur a présenté la demande par le canal de son propre pays .

Services occasionnels

Article 8

Au sens du présent Accord, on entend par service occasionnel, le transport des voyageurs effectué selon les modalités suivantes :

a) Transport sur un même véhicule des mêmes voyageurs sur un itinéraire qui doit commencer et finir dans le territoire du pays d'immatriculation du véhicule, aucun voyageur n'étant pris en charge ou

déposé le long du parcours ou aux arrêts en dehors dudit pays (circuit à portes fermées).

b) Transport sur un même véhicule des mêmes voyageurs lorsque le parcours a pour point de départ un port maritime ou un aéroport du pays d'immatriculation du véhicule et pour point d'arrivée un port maritime ou un aéroport sur le territoire de l'autre pays. Le véhicule doit revenir soit :

- vide ;

- avec des voyageurs, débarqués dans un port ou un aéroport, où ont été déposés à l'aller les premiers voyageurs qui doivent continuer le voyage par navire ou par avion en partant d'un autre port ou aéroport sur le territoire du pays d'immatriculation du véhicule ;

- avec des voyageurs débarqués dans un port ou un aéroport dans le même pays où ont été déposés, à l'aller les premiers voyageurs, qui doivent continuer le voyage, par avion ou par navire, en partant d'un autre port ou aéroport sur le territoire du pays d'immatriculation du véhicule.

c) Service effectué à vide sur le territoire de l'autre partie contractante pour transporter dans le pays d'immatriculation du véhicule des groupes formés sur la base d'un accord préalable entre le transporteur et le client.

Article 9

Les services prévus aux alinéas a) et b) de l'article 08 du présent Accord sont effectués sans aucune autorisation même s'il s'agit d'un transit.

Dans ce cas, le conducteur du véhicule doit avoir à bord la liste nominative des voyageurs.

Selon les normes établies par la Commission Mixte prévue à l'article 26 du présent Accord, l'autorisation n'est pas exigée dans le cas de remplacement d'un véhicule en panne par un autre véhicule .

Dans le cas prévu à l'alinéa c) de l'article 08 du présent Accord, l'autorité compétente du pays où siège le transporteur qui doit effectuer le service, devra demander une autorisation à l'autre partie contractante.

Les autorités compétentes échangeront un contingent annuel de formulaires d'autorisation, établi par la Commission Mixte visée à l'article 26 du présent Accord .

Autres services de transport de voyageurs

Article 10

Pour tous les autres services de transport de voyageurs par véhicule qui ne sont pas expressément visés aux articles précédents du présent Accord, il est nécessaire d'obtenir, au préalable, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de l'autre partie contractante.

L'autorisation est délivrée au transporteur sur la base de la demande adressée à l'autorité compétente de la partie contractante du pays où le transporteur a son siège.

La demande doit comporter la destination du voyage, l'itinéraire, le but du voyage, le type de véhicule à utiliser et toutes autres indications qui seront fixées

d'un commun accord, par les autorités compétentes des parties contractantes.

L'autorité compétente de l'une des parties contractantes transmet à l'autorité compétente de l'autre partie contractante, la demande retenue accompagnée de la documentation requise, en vue d'obtenir l'autorisation.

L'autorité compétente de l'autre partie contractante doit donner sa réponse dans un délai de (30) trente jours après réception de la demande.

L'autorisation est délivrée par l'autorité du pays où le transporteur a son siège.

TITRE III

TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES

Article 11

Moyennant autorisation délivrée par l'autorité compétente de l'autre partie contractante, et à l'exclusion des cas prévus à l'article 12 ci-dessous ou par décision de la Commission Mixte prévue à l'article 26 du présent Accord, tout transporteur d'une partie contractante a le droit d'importer temporairement un véhicule vide ou chargé, sur le territoire de l'autre partie contractante aux fins de transporter des marchandises :

a) entre tout lieu situé sur le territoire d'une partie contractante et tout lieu situé sur le territoire de l'autre partie contractante, ou

b) en transit par le territoire de l'autre partie contractante.

Au cours de l'exécution des transports de marchandises, l'entrée, le déplacement et le séjour des véhicules et de leurs conducteurs, dans le territoire de l'autre partie contractante, pourront être soumis, selon le principe de la réciprocité, à des conditions particulières, à des contrôles et à des précautions lorsque les impératifs de sécurité de l'Etat le requièrent.

Article 12

Sous réserve des dispositions particulières prévues par les législations et réglementations nationales des deux parties contractantes en la matière, l'autorisation mentionnée à l'article précédent n'est pas exigée pour les transports ci-après :

1) les transports funéraires au moyen de véhicules aménagés à cet effet ;

2) les transports de matériels destinés aux foires et expositions ;

3) les transports occasionnels de marchandises à destination ou en provenance des aéroports en cas de déviation des services ;

4) les transports de bagages à l'aide de remorques attelées aux véhicules prévus pour le transport des voyageurs ; et le transport des bagages pour tout type de véhicules en provenance ou à destination des aéroports.

5) les transports postaux ;

6) les transports d'articles destinés aux soins médicaux dans le cas de secours d'urgence, et notamment lors de catastrophes naturelles ;

7) les transports de marchandises de valeurs tels les métaux précieux effectués au moyen de véhicules spéciaux sous escorte de police ou d'autres services de sécurité ;

8) les transports de pièces de rechange pour les navires et aéronefs ;

9) le déplacement à vide d'un véhicule utilisé pour le transport de marchandises destiné à remplacer un véhicule devenu inutilisable sur le territoire de l'autre partie contractante, ainsi que le retour à vide du véhicule remis en état. La poursuite du transport avec le véhicule de remplacement s'effectue sous couvert de la même autorisation délivrée au véhicule immobilisé pour défaillance mécanique ;

10) les transports d'abeilles et d'alevins.

Article 13

L'autorisation valable pour l'aller et le retour n'est pas cessible. Elle ne permet au transporteur de n'effectuer qu'un seul voyage avec un véhicule durant la période de validité indiquée sur l'autorisation. L'autorisation n'est valable que dans la limite du quota pour laquelle elle est délivrée.

Aux termes du présent Accord, les transports en transit sont des transports effectués à destination ou en provenance d'un pays tiers, traversant le territoire de l'autre partie contractante sans qu'il n'y ait chargement ou déchargement de marchandises sur ce territoire.

Article 14

Les transporteurs établis sur le territoire d'une partie contractante ne peuvent effectuer :

- des transports entre deux lieux situés sur le territoire de l'autre partie contractante,

- des transports entre le territoire de l'autre partie contractante et un pays tiers, sauf autorisation spéciale de l'autre partie contractante.

TITRE IV

DISPOSITIONS GENERALES

Article 15

Les capacités techniques et professionnelles requises des transporteurs, la conformité technique des véhicules, le contenu des documents de circulation des véhicules, l'aptitude des conducteurs, la couverture et les niveaux d'assurance contre les risques de responsabilité civile envers les tiers et envers les voyageurs transportés, sont fixés par les autorités compétentes de chaque pays selon la législation nationale en vigueur.

Les règles de police d'assurance doivent être, en tout état de cause, conformes aux lois en vigueur dans le pays où s'effectue le transport.

Article 16

Les modalités de délivrance des titres de transport, l'établissement des documents nécessaires au transport

de voyageurs et de marchandises, la tenue des registres comptables et l'élaboration des données statistiques à échanger entre les autorités compétentes, sont fixés d'un commun accord, par les autorités respectives de chaque partie contractante.

Article 17

Au sens du présent Accord, les transporteurs et le personnel de bord des véhicules effectuant le transport sur le territoire de l'autre partie contractante, sont tenus de respecter les règles relatives à la circulation routière et au transport, en vigueur dans ce territoire lorsqu'ils s'y trouvent.

En cas de violation des règles visées à l'alinéa précèdent, le responsable répondra devant les autorités compétentes de la partie contractante, sur le territoire de laquelle les infractions ont été commises.

Article 18

Les transporteurs des deux parties contractantes sont tenus de respecter les règles monétaires et fiscales en vigueur sur le territoire de l'autre partie contractante où s'effectue le transport.

La Commission Mixte visée à l'article 26 du présent Accord, pourra proposer aux autorités compétentes en matière fiscale des deux parties contractantes et selon le principe de la réciprocité, de faire bénéficier les transports effectués dans le cadre des dispositions du présent Accord, des avantages fiscaux consentis par les législations des deux parties.

Article 19

Chacune des deux parties contractantes permet l'entrée sur son territoire des véhicules immatriculés dans le territoire de l'autre partie contractante en exonération temporaire des droits douaniers, sans interdiction ni restriction, à condition que ces véhicules soient réexportés.

Les deux parties contractantes peuvent décider que ces véhicules soient soumis aux formalités de douane exigées dans chacun des deux pays pour l'importation temporaire.

Article 20

Le chauffeur et les autres membres de l'équipage du véhicule peuvent importer temporairement, en exemption des droits de douane et des taxes d'entrée, les objets nécessaires à leurs besoins personnels, pour des exigences normales du voyage, et en quantité raisonnable et proportionnelle à la durée de leur séjour sur le territoire de l'autre partie contractante, à condition toutefois que ces objets ne soient pas cédés.

Sont également exemptés des droits de douane et des taxes d'entrée, les provisions alimentaires de voyage et une petite quantité de tabac, de cigares et de cigarettes à usage personnel, dans le respect de la législation douanière en vigueur sur le territoire de l'autre partie contractante.

Ces avantages sont accordés dans les conditions fixées par les autorités douanières pour l'importation temporaire, en exemption de taxes, des objets destinés à l'usage personnel des voyageurs.

Article 21

Sont admis en exonération des droits de douane et des taxes d'entrée, sans interdiction ni restriction, les combustibles et les carburants contenus dans les réservoirs normaux des véhicules importés temporairement. (Le réservoir normal est celui prévu par le constructeur pour le type de véhicule dont il s'agit).

Article 22

Les pièces de rechange destinées à la réparation d'un véhicule, déjà importé temporairement, effectuant un des transports prévus dans le cadre des dispositions du présent Accord, sont admises en exonération temporaire des droits de douane et des taxes d'entrée, sans restriction, ni interdiction, dans le respect des formalités douanières prévues par la législation et la réglementation des parties contractantes.

Les pièces remplacées et non réexportées sont soumises au paiement des droits de douane et des taxes d'entrée, à moins que, conformément aux dispositions de la législation du pays d'importation, ces pièces aient été cédées gratuitement au pays, à condition que cela soit consenti conformément à la législation douanière en vigueur, ou détruites aux frais des intéressés, et sous contrôle des autorités douanières.

Article 23

La facturation et les paiements des services de transport effectués aux termes du présent Accord, devront être faits en monnaies librement convertibles et

aux taux de change du marché en vigueur le jour même des paiements.

Leur transfert se fera dans des délais raisonnables selon la pratique internationale, après l'accomplissement des obligations fiscales.

En cas d'un Accord de paiement prévu entre les deux parties contractantes, les paiements cités ci-dessus seront effectués selon les dispositions dudit accord.

Article 24

En cas de violation des dispositions du présent Accord commise sur le territoire de l'autre partie contractante, outre les sanctions imposées dans le pays où l'infraction a été commise, les autorités compétentes de l'Etat où le véhicule est immatriculé sont tenues, à la demande des autorités compétentes de l'autre partie contractante, de lui appliquer l'une des sanctions suivantes :

a) avertissement ;

b) sommation avec avertissement qui, en cas de récidive, donnera lieu à l'application des mesures prévues par les points c) ou d) ci-après ;

c) suspension temporaire de l'autorisation de transport de marchandises ou de voyageurs dans le pays où l'infraction a été commise ;

d) révocation de l'autorisation de transport de marchandises ou de voyageurs dans le pays où l'infraction a été commise.

Les autorités qui prennent la sanction sont tenues d'en informer celles qui l'ont demandée.

Article 25

Les modalités d'application des dispositions du présent Accord sont arrêtées d'un commun accord par les autorités compétentes des deux parties contractantes et qui sont :

- pour la République Italienne :
  Le Ministère des Transports et de la Navigation
  Département des Transports Terrestres.

- pour la République Algérienne Démocratique et Populaire :
  Le Ministère des Transports
  Direction des Transports Terrestres.

Article 26

Il est créé une Commission Mixte, composée de représentants des autorités compétentes des deux parties contractantes. Elle a pour tâches de :

a) donner des avis sur les services réguliers de transport de voyageurs, en harmonisant éventuellement les modalités d'exécution de ces services jugés utiles pour les deux parties ;

b) fixer le nombre d'autorisations pour les services de transport de voyageurs prévues aux articles 5 et 9 ;

c) déterminer, d'un commun accord, le contingent des autorisations de transport de marchandises prévues à l'article 11 et les cas d'exonération éventuelle de l'autorisation, autres que ceux mentionnés à l'article 12;

d) préparer les formulaires des autorisations prévues aux articles 5, 9 et 11 et définir les modalités de leur délivrance ;

e) résoudre les problèmes et les questions qui pourraient surgir suite à l'application du présent Accord ;

f) adopter les mesures appropriées pour faciliter et favoriser le développement du transport routier entre les deux pays ;

g) examiner l'opportunité d'accorder des facilités à caractère fiscal, basées sur le principe de la réciprocité, et compatibles avec la réglementation en vigueur dans les deux pays .

Les autorités compétentes des parties contractantes désignent des représentants qui se réuniront en Commission Mixte, alternativement dans l'un des deux pays, à la demande de l'une des parties contractantes.

Les décisions de la Commission Mixte sont soumises à l'approbation des autorités compétentes des deux pays.

Article 27

La législation interne de chaque partie contractante s'applique à toutes les questions qui ne sont pas réglementées par le présent Accord, ou, le cas échéant, par les conventions internationales auxquelles ont adhéré les deux parties contractantes.

Article 28

Les conducteurs et les personnels employés à bord des véhicules de transport de voyageurs et de marchandises sont tenus de respecter les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'Etat contractant où s'effectue le transport et notamment les lois nationales qui réglementent l'entrée et le séjour dans chaque territoire.

Les autorisations délivrées par les autorités compétentes et prévues au présent Accord, doivent se trouver à bord des véhicules pendant le transport et être présentées à toute réquisition des agents de contrôle. Elles doivent être visées par la Douane à l'entrée et à la sortie du territoire de la partie contractante où elles sont valables.

En règle générale, les parties contractantes se réservent le droit de déroger aux libertés de déplacement, réciproquement accordées, y compris la réglementation des transports de voyageurs et de marchandises particulièrement lorsque les conditions de sécurité de l'Etat l'exigent.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 29

Le présent Accord entrera en vigueur 30 jours après la date de la réception de la dernière notification écrite, par la voie diplomatique, sur l'accomplissement par les parties contractantes des procédures internes nécessaires pour sa ratification.

Le présent Accord est conclu pour une période d'une année renouvelable pour des périodes successives d'un an, si aucune des deux parties n'aura notifié par écrit et

par la voie diplomatique à l'autre partie, au moins trois mois avant l'expiration de sa validité en cours, son intention de dénoncer l'Accord.

En foi de quoi, les soussignés représentants , dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Alger le 24 octobre 2000 en deux exemplaires originaux en langues Italienne, Arabe et Française, les trois textes faisant également foi.

En cas de divergence, la version française constituera le texte de référence.

Pour le Gouvernement de la République italienne	Pour le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire
Le Ministre des Transports et de la Navigation	Le Ministre des Transports
Pier Luigi Bersani	Hamid Lounaouci

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2061):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 4 marzo 2003.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 6 maggio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª 6ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 13 e 27 maggio 2003.

Relazione presentata il 24 giugno 2003 (atto n. 2061/A - relatore sen. PIANETA).

Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 4218):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 31 luglio 2003 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, IX.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 16 e 30 settembre 2003.

Esaminato in aula il 20 ottobre 2003 e approvato il 23 ottobre 2003.

03G0352

LEGGE 3 novembre 2003, n. **331.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 marzo 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 marzo 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR

SULLA RECIPROCA

PROMOZIONE E PROTEZIONE

DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar (qui di seguito denominati Parti Contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli per una migliore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare con riferimento agli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra parte Contraente

e,

riconoscendo che l'offrire promozione e protezione reciproca a tali investimenti contribuirà a stimolare iniziative imprenditoriali che accresceranno la prosperità di entrambe le Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo, e fatto salvo quanto altrimenti disposto nel presente Accordo:

1. con il termine "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da un investitore di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità alle leggi e ai regolamenti di quella Parte, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, nonché dal quadro giuridico.

Senza limitare la portata di quanto precede, il termine "investimenti" comprenderà in particolare, a titolo di esempio:

a) beni mobili ed immobili, nonché tutti gli altri diritti *in rem*, quali, ad esempio, ipoteche, vincoli o pegni;

b) titoli azionari ed obbligazionari, partecipazioni azionarie di imprese ed altri strumenti di credito, nonché titoli di stato e pubblici in generale;

c) diritti su somme di denaro o altri servizi aventi un valore economico connesso ad un investimento, nonché utili reinvestiti ed incrementi di capitale;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento;

e) diritti economici conferiti per legge o per contratto, nonché licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate in conformità alle disposizioni di legge

vigenti sulle attività economiche, ivi compresi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali.

Qualsiasi modifica della forma in cui sono investiti i beni non avrà effetto sulla classificazione come investimento, purché detta modifica non sia in conflitto con la legislazione della Parte Contraente sul territorio della quale sono effettuati gli investimenti.

2. Con il termine "investitori" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica o il Governo di una delle Parti Contraenti che effettua investimenti nel territorio dell'altra, nonché le consociate e filiali estere controllate in qualunque modo da dette persone fisiche o giuridiche.

3. Con il termine "persona fisica", in riferimento a ciascuna delle Parti Contraenti, si intende qualsiasi persona fisica che abbia la nazionalità di quello stato in conformità alla sua legislazione.

4. Con il termine "persona giuridica", in riferimento a ciascuna delle Parti Contraenti, si intende qualsiasi entità avente la sua sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e da essa riconosciuta, quali istituzioni pubbliche, società di capitali, società di persone, fondazioni ed associazioni, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.

5. Con il termine "redditi" si intendono le somme ricavate da investimenti, ivi compresi, in particolare, profitti,, dividendi, interessi, royalties, o compensi ed emolumenti, nonché altri pagamenti in natura.

6. Con il termine "territorio" si intende il territorio di ciascuna Parte Contraente e la sua zona marittima che include il mare territoriale e la piattaforma continentale, su cui ogni Parte Contraente esercita, secondo il diritto internazionale, la propria sovranità e diritti sovrani o di giurisdizione.

7. Con il termine "accordo di investimento" si intende un accordo fra la Parte Contraente o suoi rappresentanti ed un investitore dell'altra Parte Contraente in materia di investimento.

Articolo 2

Promozione e protezione degli investimenti

(1) Ciascuna Parte Contraente promuoverà nel proprio territorio, per quanto possibile, gli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente ed ammetterà detti investimenti in conformità alla sua legislazione nazionale. Accorderà in ogni caso un trattamento giusto ed equo a detti investimenti in conformità ai principi del diritto internazionale.

(2) Nessuna delle Parti Contraenti dovrà in alcun modo inficiare con misure arbitrarie o discriminatorie la gestione, la conservazione, l'uso, o il godimento degli investimenti effettuati nel suo territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente.

Ciascuna Parte Contraente dovrà creare e mantenere, nel suo territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compresi il rispetto, in buona fede, di tutti gli impegni assunti in relazione a ciascuno specifico investitore.

(3) Successivamente alla data di effettuazione dell'investimento, nessuna modifica alle leggi, ai regolamenti o alle misure di politica economica che regolano direttamente o indirettamente gli investimenti, sarà applicata retroattivamente e pertanto gli investimenti effettuati ai sensi del presente Accordo saranno protetti.

Articolo 3

Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

(1) Ciascuna Parte Contraente accorderà agli investimenti ed ai ricavi posseduti o controllati dagli investitori dell'altra Parte Contraente nel suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti ed ai ricavi dei propri investitori o agli investimenti ed ai ricavi degli investitori di un Paese terzo.

(2) Nessuna delle due Parti Contraenti sottoporrà gli investitori dell'altra Parte Contraente, con riguardo alla propria attività collegata agli investimenti effettuati nel proprio territorio, ad un trattamento meno favorevole a quello accordato ai propri investitori o a quelli dei Paesi terzi.

(3) Detto trattamento non si ricollegherà ai privilegi concessi da ciascuna delle Parti Contraenti agli investitori dei Paesi terzi in virtù della appartenenza o associazione delle stesse unioni doganali o economiche, ad un mercato comune o ad un'area di libero scambio o ad una qualsiasi altra forma di organizzazione economica regionale, nonché ad accordi in materia di commercio transfrontaliero.

(4) Le disposizioni del presente Articolo non si applicano alle questioni fiscali.

Articolo 4

Risarcimento per danni o perdite

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati di emergenza, guerre civili o altri eventi di natura analoga, la Parte Contraente in cui sono stati effettuati gli investimenti fornirà un risarcimento adeguato in relazione a dette perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati causati da forze di governo o loro soggetti. I risarcimenti saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo.

Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento riservato ai cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello riservato agli investitori dei Paesi terzi.

Articolo 5

Nazionalizzazione o esproprio

(1) Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna delle Parti Contraenti godranno di piena protezione e garanzia nel territorio dell'altra Parte Contraente.

(2) Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti non dovranno essere, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati o soggetti a qualsiasi altra misura il cui effetto sia equivalente all'esproprio o alla nazionalizzazione nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o di interesse nazionale, contro adeguata ed effettiva indennità. Detta indennità dovrà essere equivalente al reale valore economico dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento

in cui la decisione effettiva o preannunciata di nazionalizzazione, esproprio o misura analoga sia stata annunciata o resa pubblica. L'indennità dovrà essere corrisposta senza indebito ritardo e dovrà comprendere l'interesse calcolato sulla base degli standard LIBOR fino alla data del pagamento; essa dovrà essere effettivamente riscuotibile e liberamente trasferibile. Al momento dell'esproprio, nazionalizzazione o misura analoga, ovvero in una fase precedente, saranno state adottate le opportune misure per la determinazione e la corresponsione di tale indennità.

(3) Gli investitori di ciascuna delle Parti Contraenti godranno del trattamento della nazione più favorita nel territorio dell'altra Parte Contraente in relazione alle questioni di cui al presente Articolo.

(4) L'indennità sarà considerata effettiva qualora sia stata corrisposta nella stessa valuta in cui l'investitore estero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui detta valuta è - o resta - convertibile o, altrimenti, in una qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore.

(5) L'indennità sarà considerata tempestiva qualora sia corrisposta senza indebito ritardo ed in ogni caso entro sei mesi.

(6) Un cittadino o una impresa di una delle due Parti che asserisca che tutto o parte del suo investimento sia stato espropriato avrà diritto ad un sollecito riesame da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte al fine di determinare se l'indennità per detto esproprio sia conforme alle leggi ed ai regolamenti della Parte espropriante.

(7) Qualora, a seguito dell'esproprio, il bene in oggetto non sia stato utilizzato in tutto o in parte per quel fine, il proprietario o i suoi aventi causa avranno diritto a riacquistare il bene a prezzo di mercato.

Articolo 6

Rimpatrio di capitale, profitti e proventi

Ciascuna Parte Contraente garantirà agli investitori dell'altra Parte Contraente il libero trasferimento dei pagamenti in relazione ad un investimento, ed in particolare, a titolo di esempio:

a) capitale ed importi aggiuntivi per il mantenimento e l'accrescimento degli investimenti;

b) redditi;

c) rimborso dei prestiti;

d) redditi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;

e) risarcimento di cui agli Articoli 4 e 5;

f) compensi ed indennità corrisposte ai propri cittadini o ad impiegati esteri per opere e servizi resi in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 7

Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente effettui un pagamento ad un suo investitore in base ad una garanzia da essa assunta in relazione ad un investimento da questi effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'altra Parte Contraente, fatti salvi i diritti della prima Parte Contraente ai sensi dell'Articolo 11, dovrà riconoscere la cessione, sia in base alla legge che ad un negozio giuridico, di qualsiasi diritto o pretesa di detta persona fisica o giuridica alla prima Parte Contraente. L'altra Parte Contraente dovrà altresì

riconoscere la surroga della prima Parte Contraente in relazione ad ogni diritto o pretesa che quella Parte Contraente è autorizzata a vantare nella stessa misura del suo dante causa. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti effettuati in virtù di detti diritti oggetto della cessione, si applicheranno *mutatis mutandis* gli Articoli 4, 5 e 6.

Articolo 8

Procedure relative ai trasferimenti

(1) I trasferimenti di cui agli Articoli 6 e 7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo ed in ogni caso entro sei mesi dalla data di adempimento di tutti gli obblighi fiscali ai sensi della legislazione delle Parti Contraenti e dovranno essere effettuati in una valuta convertibile.

Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore fa richiesta del relativo trasferimento.

Articolo 9

Nuovi regolamenti

Qualora la legislazione di una delle due Parti Contraenti o gli obblighi ai sensi del diritto internazionale già esistenti o in seguito stabiliti fra le Parti Contraenti, in aggiunta al presente Accordo, contengano un regolamento, sia esso generale o specifico, che dia diritto agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente ad un trattamento più favorevole di quello sancito dal presente Accordo dovrà, nella misura in cui esso è più favorevole, prevalere sul presente Accordo.

Articolo 10

Composizione delle controversie fra investitori di una Parte Contraente e l'altra Parte Contraente

(1) Le controversie giuridiche che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra parte Contraente in merito agli investimenti o all'importo del risarcimento saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.

(2) Qualora l'investitore ed una entità di una delle due Parti Contraenti abbia stipulato un accordo in materia di investimento, si applicherà, se contemplata, la procedura prevista in detto accordo in materia di investimenti.

(3) Qualora tali controversie non possano essere composte entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, esse potranno, a scelta dell'investitore interessato, essere sottoposte:

a) al tribunale competente della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento;

b) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di investimenti (ICSID) di cui alla Convenzione sulla Composizione delle Controversie in materia di Investimenti fra Stati e Cittadini di altri Stati, redatta a Washington il 18 marzo 1965, qualora applicabile;

c) ad un Tribunale Arbitrale *ad hoc* in conformità al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospite si impegna pertanto ad accettare il riferimento a dette regole arbitrali.

Una volta scelta una delle precedenti modalità di composizione della controversia, l'investitore non potrà più seguire le altre due.

(4) Il Tribunale Arbitrale *ad hoc* di cui al comma (3/c) sarà costituito come segue:

a) ciascuna parte nella controversia dovrà nominare un arbitro. I due arbitri, così nominati, dovranno poi d'intesa nominare un terzo arbitro, cittadino di un Paese terzo con cui entrambe le Parti Contraenti intrattengono relazioni diplomatiche, che dovrà essere designato dalle due parti nella controversia quale Presidente del Tribunale. Tutti gli arbitri dovranno essere nominati entro due mesi dalla data della notifica di una parte nella controversia all'altra della sua intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato.

b) Qualora non siano stati rispettati i termini di cui al precedente punto a), in mancanza di altre intese, la nomina degli arbitri, ove necessario ai sensi delle regole UNCITRAL, sarà effettuata dal Presidente del Tribunale Arbitrale della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, nella sua veste di Autorità preposta alla nomina. L'Arbitrato avrà luogo a L'Aja (Olanda), a meno che le due controparti nell'arbitrato abbiano convenuto altrimenti.

c) Il Tribunale dovrà decidere a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno definite e giuridicamente vincolanti per le parti nella controversia e saranno applicate in conformità alla legislazione nazionale. Esse saranno adottate in conformità alle disposizioni del presente Accordo, alle leggi della Parte Contraente che sia parte nella controversia ed ai principi del diritto internazionale.

(5) La Parte Contraente che sia parte nella controversia non dovrà, in una qualsiasi fase durante le procedure che comportano controversie in materia di investimenti, asserire a sua difesa la propria immunità o il fatto che l'investitore abbia ricevuto un risarcimento in virtù di un contratto di assicurazione che copre tutto o parte dei danni o delle perdite subite.

Articolo 11

Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti

(1) Le controversie in merito all'interpretazione, applicazione o cessazione del presente Accordo, dovranno essere composte, per quanto possibile, tramite i canali diplomatici.

(2) Qualora tali controversie non siano state risolte entro sei mesi dalla data in cui la questione è stata sollevata per iscritto da una delle due Parti Contraenti, esse potranno, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, essere sottoposte ad un Tribunale Arbitrale.

(3) Il Tribunale Arbitrale sarà costituito, per ciascun caso specifico, come segue: ciascuna Parte Contraente dovrà nominare un arbitro ed i due arbitri così nominati dovranno poi d'intesa nominare un cittadino di un Paese terzo che dovrà essere designato dalle due Parti Contraenti quale Presidente del Tribunale arbitrale. Tutti gli arbitri dovranno essere nominati entro sei mesi dalla data in cui ciascuna delle due Parti Contraenti ha notificato all'altra che intende sottoporre la controversia ad arbitrato.

(4) Qualora non siano stati rispettati i termini di cui al comma 3 del presente Articolo, le due Parti Contraenti potranno, in mancanza di altre intese, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle nomine. Qualora questi sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per altro motivo non gli sia possibile procedere alle nomine, ne verrà fatta richiesta al Vicepresidente. Qualora anche il Vicepresidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non possa procedere alle nomine, sarà il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino delle due Parti Contraenti a procedere alla designazione.

(5) Il Tribunale Arbitrale dovrà decidere a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno definitive e vincolanti per le Parti Contraenti.

Per quanto riguarda le sue procedure, il Tribunale Arbitrale applicherà le regole UNCITRAL e, per quanto attiene alla questione oggetto della controversia, applicherà le regole del presente Accordo e quelle del diritto internazionale, ove possibile. La sede dell'Arbitrato sarà L'Aja (Olanda).

Articolo 12

Applicazione di altre disposizioni

(1) Qualora una questione sia regolata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui sono firmatarie le Parti Contraenti, o da disposizioni generali di diritto internazionale, si applicheranno le disposizioni più favorevoli alle Parti Contraenti ed ai loro investitori.

(2) Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità alle sue leggi ed ai suoi regolamenti o ad altre disposizioni o specifici contratti o autorizzazioni ed accordi in materia di investimenti, sia più favorevole di quello accordato ai sensi del presente Accordo, si applicherà il trattamento più favorevole.

(3) Successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento, qualsiasi modifica delle leggi, dei regolamenti, degli atti o delle misure di politica economica che regolano, direttamente o indirettamente, gli investimenti non sarà applicata retroattivamente.

Articolo 13

Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate indipendentemente dal fatto che le parti Contraenti intrattengano o meno relazioni diplomatiche o consolari.

Articolo 14

Durata e scadenza
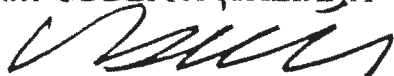
(1) Il presente Accordo dovrà essere ratificato ed entrerà in vigore un mese dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica. Resterà in vigore per un periodo di 10 anni e sarà automaticamente prorogato per un periodo illimitato a meno che una delle due Parti Contraenti non lo denunci dandone preavviso scritto all'altra Parte dodici mesi prima della sua scadenza. Alla scadenza del periodo iniziale di 10 anni, il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento da una delle due Parti Contraenti con preavviso di dodici mesi.

(2) In caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli Articoli 1-12 resteranno in vigore per un ulteriore periodo di 10 anni dalla data di cessazione del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il 22-03-00, in due originali, nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze, farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR

PROTOCOLLO

All'atto della firma dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, i sottoscritti plenipotenziari hanno altresì concordato le seguenti disposizioni da considerarsi parte integrante del presente Accordo.

(1) Con riferimento all'Articolo 1

(a) Gli utili da investimento e, nel caso in cui siano reinvestiti, i redditi derivanti godranno della stessa protezione degli investimenti.

(b) Fatti salvi gli altri metodi per determinare la nazionalità, in particolare chiunque in possesso di un passaporto nazionale rilasciato dalle autorità competenti della Parte Contraente interessata sarà considerato cittadino di quella Parte.

(c) Ciascuna Parte Contraente o sua agenzia potrà stipulare con un investitore dell'altra Parte Contraente un accordo in materia di investimenti che regolerà lo specifico rapporto giuridico connesso all'investimento dell'investitore interessato.

(2) Con riferimento all'Articolo 2

(a) Fatte salve le rispettive leggi e regolamenti, nessuna delle Parti Contraenti porrà alcuna condizione per la effettuazione, lo sviluppo o il prosieguo degli investimenti che possa comportare il subentrare o l'imposizione di limiti alla vendita della produzione sui mercati nazionali ed internazionali o che specifichi che le merci devono essere procurate a livello locale, o condizioni simili.

(b) In conformità alla propria legislazione, ciascuna Parte Contraente consentirà agli investitori dell'altra Parte Contraente, che hanno effettuato investimenti nel suo territorio, di impiegare personale direttivo indipendentemente dalla nazionalità dello stesso.

(3) Con riferimento all'Articolo 3

(a) Il termine "attività connesse ad un investimento" comprenderà *inter alia:*

- organizzazione, controllo, gestione, mantenimento e cessione di società, filiali, agenzie, uffici, od altre organizzazioni per la gestione degli affari;

- ricezione di registrazioni, licenze, permessi ed altre approvazioni necessarie per la effettuazione delle attività commerciali;

- acquisizione, utilizzo, cessione e protezione di proprietà di qualsiasi tipo, ivi compresa la proprietà intellettuale;

- accesso al mercato finanziario, in particolare assunzione di prestiti, acquisto, emissione e vendita di partecipazioni azionarie ed altri titoli ed acquisto di valuta estera per le importazioni necessarie alla gestione delle attività;

- commercializzazione di beni e servizi;

- approvvigionamento, vendita e trasporto di materie prime, lavorati e semilavorati, energia, combustibili e mezzi di produzione;

- diffusione di informazioni commerciali.

(b) Per "attività" nell'accezione di cui all'Articolo 3 (2) si intende, in particolare, a titolo di esempio: gestione, mantenimento, utilizzo e godimento di un investimento. Per "trattamento meno favorevole" nell'accezione di cui all'Articolo 3 si intende: limitazioni all'acquisto di materie prime o ausiliarie, di energia, combustibili e mezzi di produzione e gestione di qualsiasi tipo;

impedimenti alla commercializzazione di prodotti entro ed al di fuori del Paese, nonché altre misure aventi effetti analoghi. Le misure adottate per ragioni di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, sanità o moralità pubblica non saranno considerate "trattamento meno favorevole" nell'accezione di cui all'Articolo 3.

(c) In conformità alle proprie leggi ed alle proprie obbligazioni internazionali relative all'entrata ed al soggiorno degli stranieri, ciascuna Parte Contraente consentirà ai cittadini ed agli impiegati dell'altra Parte che operano in relazione ad un investimento ai sensi del presente Accordo, nonché ai membri delle loro famiglie, di entrare, soggiornare e lasciare il proprio territorio.

(4) Con riferimento all'Articolo 5

Qualsiasi misura intrapresa in relazione ad un investimento effettuato da un investitore di una delle due Parti Contraenti che sottragga risorse finanziarie o altri beni all'investimento, crei ostacoli alle attività o rechi grave danno al valore stesso dell'investimento, nonché altre misure aventi effetti analoghi, sarà considerata rientrare nel novero delle misure di cui al comma 2 dell'Articolo 5.

(5) Con riferimento all'Articolo 8

Un trasferimento sarà considerato effettuato "senza ritardo" nell'accezione di cui all'Articolo 8 qualora effettuato entro quel lasso di tempo normalmente necessario per il completamento delle formalità relative ai trasferimenti.

FATTO a ....Roma.................................... il ..22-07-00................ , in due originali, ognuno nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze, farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR

ON THE RECIPROCAL PROMOTION

AND

PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Italian Republic and the Government of the State of Qatar (hereinafter referred to as the Contracting Parties),

Desiring to establish favourable conditions for improved economic cooperation between the two Countries, and especially in relation to capital investment by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party ;

and

Acknowledging that offering encouragement and mutual protection to such investment will contribute to stimulate business ventures, which foster the prosperity of both Contracting Parties,

Hereby have agreed as follows :

ARTICLE 1
Definitions

For the purposes of this Agreement, and unless otherwise stated in this agreement:

1. The term " investment " means any kind of property invested, before or after the entry into force of this Agreement, by any investor of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in conformity with the laws and regulations of that party, irrespective of the legal form chosen, as well as of the legal framework.

   Without limiting the generality of the foregoing, the term "investment" comprises in particular, but not exclusively:

   a) movable and immovable property as well as any other right *in rem*, such as mortgages, liens and pledges;

   b) shares, debentures, equity holdings or any other instruments of credit, as well as Government and public securities in general;

   c) claims to money or any service right having an economic value connected with an investment, as well as reinvested incomes and capital gains;

   d) copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, know-how, trade secrets, trade names and goodwill;

   e) any economic rights accruing by law or by contract and any licence and franchise granted in accordance with the provisions in force on economic activities, including the right to prospect for, extract and exploit natural resources.

   Any alteration of the form in which assets are invested shall not affect their classification as investment, provided that such alteration is not in conflict with the legislation of the Contracting Party on the territory of which the investment is made .

2. The term "investor" means any natural or legal person or the Government of a Contracting Party investing in the territory of the other Contracting Party as well as the foreign subsidiaries and affiliates and branches controlled in anyway by the above natural and legal persons.

3. The term "natural person", in reference to either Contracting Party, means any natural person holding the nationality of that state in accordance with its laws.

4. The term "legal person" in reference to either Contracting Party, means any entity having its head office in the territory of one of the Contracting Parties and recognised by it, such as

public institutions, corporations, partnerships, foundations and associations, regardless of whether their liability is limited or otherwise.

5. The term "returns" means the amounts yielded by an investment such as profits, dividends, interests, royalties or fees as well as any other payments in kind.

6. The term "territory" means the territory of each Contracting Party and its maritime area, that includes the territorial sea and the continental shelf, over which each Contracting Party, in accordance with the international law, exercises sovereignty and sovereign or jurisdictional rights.

7. The term "investment agreement" means an agreement between a Contracting Party or its agencies, and an investor of the other Contracting Party concerning an investment.

ARTICLE 2
Promotion and protection of Investments

1. Each Contracting Party shall in its territory promote as possible investments made by investors of the other Contracting Party and admit such investments in accordance with its legislation. It shall in any case accord such investments fair and equitable treatment in accordance with the principles of International Law.

2. Neither Contracting Party shall in any way impair by arbitrary or discriminatory measures the management, maintenance, use or enjoyment of investments in its territory of investors of the other Contracting Party.

   Each Contracting Party shall create and maintain, in its Territory a legal framework apt to guarantee to investors the continuity of legal treatment, including the compliance, in good faith, of all undertakings assumed with regard to each specific investor.

3. After the date when the investment is made, any modifications in laws, regulation acts or measures of economic policies governing directly or indirectly, the investment shall not be applied retroactively and the investments made under this agreement shall thereafter be protected.

ARTICLE 3
National treatment and the Most Favoured Nation clause

1. Neither Contracting Party shall subject investments and returns in its territory owned or controlled by investors of the other Contracting Party to treatment less favourable than it accords to investments and returns of its own investors or to investments and returns of investors of any third State.

2. Neither Contracting Party shall subject investors of the other Contracting Party, as regards their activity in connection with investments in its territory to treatment less favourable than it accords to its own investors or to investors of any third State.

3. Such treatment shall not relate to privileges which either Contracting Party accords to investors of third states on account of its membership of, or association with, a customs or economic union, a common market or a free trade area or any other form of regional Economic Organization, as well as cross border trade agreements.

4. The provisions of this Article do not apply to tax matters.

ARTICLE 4
Compensation for damages or losses

Should investors of one of the Contracting Parties incur losses or damages on their investments in the territory of the other Contracting Party due to war, other forms of armed conflict, a state of emergency, civil strife or other similar events, the Contracting Party in which the investment has been effected shall offer adequate compensation in respect of such losses or damages, irrespective whether such losses or damages, have been caused by governmental forces or other subjects.
Compensation payments shall be freely transferable without undue delay.

The investors concerned shall receive the same treatment as the nationals of the other Contracting Party and, at all events, no less favourable than investors of Third States.

ARTICLE 5
Nationalization or Expropriation

1. Investment by investors of either Contracting Party shall enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party.

2. Investments by investors of either Contracting Party shall not be, directly or indirectly, expropriated, nationalized or subjected to any other measure the effects of which would be tantamount to expropriation or nationalization in the territory of the other Contracting Party except for the public interest and against full and effective compensation. Such compensation shall be equivalent the real economic value the expropriated investment immediately before the date on which the actual or threatened expropriation, nationalization or comparable measure has been announced or publicly known. The compensation shall be paid without undue delay and shall carry interest calculated on the basis of LIBOR standards until the time of payments; it shall be effectively realizable and freely transferable. Provisions shall have been made in an appropriate manner at or prior to the time of expropriation, nationalization, or comparable measure for the determination and payment of such compensation.

3. Investors of either Contracting Party shall enjoy most-favoured nation treatment in the territory of other Contracting Party in respect of the matter provided for in this Article.

4. Compensation will be considered as actual if it will have been paid in the same currency in which the investment has been made by the foreign investor, in as much as such currency is -or remains- convertible, or, otherwise, in any other currency accepted by the investor.

5. Compensation will be considered as timely if it takes place without undue delay and, in any case, within six months.

6. A national or company of either Party that asserts that all or part of its investment has been expropriated shall have a right to prompt review by the appropriate judicial or administrative authorities of the other Party to determine whether compensation of such expropriation is in conformity to the laws and regulations of the expropriating party.

7. If, after the dispossession, the property concerned has not been utilized, wholly or partially, for that purpose, the owner or his assignees are entitled to the repurchasing of the good at the market price.

ARTICLE 6
Repatriation of Capital, Profits and Returns

Each Contracting Party shall guarantee to investors of the other Contracting Party the free transfer of payments in connection with an investment, in particular, but not exclusively:

(a) the principal and additional amount to maintain or increase the investment;
(b) the returns;
(c) the repayment of loans;
(d) the proceeds from the liquidation or the sale of the whole or any part of the investment;
(e) the compensation provided for in Articles 4 and 5;
(f) remunerations and allowances paid to their nationals or foreign employees for work and services performed in relation to an investment effected in the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 7
Subrogation

If either Contracting Party makes a payment to any of its investors under a guarantee it has assumed in respect of an investment in the territory of the other Contracting Party, the latter Contracting Party shall, without prejudice to the rights of the former Contracting Party under Article 11, recognize the assignment, whether under a law or pursuant to a legal transaction, of any right or claim of such national or company to the former Contracting Party. The latter Contracting Party shall also recognize the subrogation of the former Contracting Party to any such right or claim which that Contracting Party shall be entitled to assert to the same extent as its predecessor in title. As regards the transfer of payments

made by virtue of such assigned claims, Article 4 and 5 as well as Article 6 shall apply *mutatis mutandis*.

ARTICLE 8
Transfer procedures

The transfer referred to in Article 6 and 7 shall be effected without undue delay and, at all events, within six months after all fiscal obligations provided by the law of the Contracting Parties have been fulfilled, and shall be made in a convertible currency.

All the transfers shall be made at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the investor applies for the related transfer.

ARTICLE 9
New regulations

If the legislation of either Contracting Party or obligations under International Law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in addition to this Agreement contain a regulation, whether general or specific entitling investments by investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than is provided for by this Agreement, such regulation shall, to the extent that it is more favourable, prevail over this Agreement.

ARTICLE 10
Settlement of Disputes between an Investor of one Contracting Party and the other Contracting Party

1. Any legal dispute arising directly out of an investment or on the amount of compensation between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party shall be settled amicably, if possible.

2. In case the investor and one entity of one of the Contracting-Parties have stipulated an investment agreement, the procedure foreseen in such investment agreement, if any, shall apply.

3. If this dispute has not been settled within a period of six months from the date of the written application for settlement, the investor at his choice may submit the dispute for settlement to:

a) The competent court of the Contracting Party in the territory of which the investment has been made;
b) The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) provided for by the convention on the settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, done at Washington on March 18, 1965 if this convention is applicable.
c) An *ad hoc* Arbitral Tribunal in compliance with the arbitration regulation of the UN Commission on the International Trade Law (UNCITRAL), the host Contracting Party undertakes hereby to accept the reference to said rules of arbitration.

Once the investor has chosen one of the above mentioned ways of settlement of dispute, he can not follow the other two ways.

The *ad hoc* Arbitral Tribunal specified under paragraph (3/c) shall be established as follows:

a) Each party to the dispute shall appoint one arbitrator, and the two arbitrators thus appointed shall appoint-by mutual consent a third arbitrator, who must be a national of a third state having diplomatic relations with both Contracting Parties, and who shall be designated as Chairman of the Tribunal by the two parties. All the arbitrators must be appointed within two months from the date of notification by one party to the other party of its intention to submit the dispute to arbitration.

b) If the period specified in the section (a) here above has not been respected, in the absence of any other agreement the appointment of the arbitrators when necessary pursuant to the UNCITRAL rules will be made by the President of the Arbitration Court in the International Chamber of Commerce in Paris, in his capacity as Appointing Authority. The Arbitration will take place in the Hague (Netherlands), unless the two parties in the arbitration have agreed otherwise.

c) The Tribunal shall reach its decisions by a majority of votes. These decisions shall be final and legally binding upon the Parties and shall be enforced in accordance with the domestic law. They shall be taken in conformity with the provisions of this Agreement, the laws of the Contracting Party to the dispute and the principles of International Law.

5. The Contracting Party which is a party to the dispute shall, at no time whatsoever during the procedures involving investment disputes, asserts as a defence its immunity or the fact that the investor has received compensation under an insurance contract covering the whole or part of the incurred damage or loss.

ARTICLE 11
Settlement of Disputes between Contracting Parties

1. Disputes relating to the interpretation, application or termination of this Agreement shall be settled if possible, by diplomatic channels.

2. If the dispute has not been settled within a period of six months from the date on which the matter was raised in writing by either Contracting Party, it may be submitted at the request of either Contracting Party to an Arbitral Tribunal.

3. The said Arbitral Tribunal shall be created as follows for each specific case: Each Contracting Party shall appoint one arbitrator, and the two arbitrators thus appointed shall appoint by mutual agreement a national of a third country, who shall be designated as Chairman of the Arbitral Tribunal by the two Contracting Parties. All the arbitrators must be appointed within three months from the date of notification by one Contracting Party to the other Contracting Party of its intention to submit the disagreement to arbitration.

4. If, within the period specified in paragraph 3 of this Article, the appointments have not been made, each of the two Contracting Parties can, in default of other arrangement, ask the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or it is, for any reason, impossible for him to make the appointment, the application shall be made to the Vice President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties, or is unable to make the appointment for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.

5. The Arbitral Tribunal shall reach its decisions by a majority of votes. These decisions shall be final and legally binding upon the Contracting Parties.

   The Arbitral Tribunal with respect to its procedures shall apply UNCITRAL rules and, in relation to the dispute issue, shall apply the rules of this Agreement and the rules of International Law whenever deemed applicable. The venue of Arbitration shall be the Hague (Netherlands).

ARTICLE 12
Application of other provisions

1. If a matter is governed both by this Agreement and by another International Agreement to which both Contracting Parties are signatories, or by general international law provisions, the most favourable provisions shall be applied to the Contracting Parties and to their investors.

2. Whenever the treatment accorded by one Contracting Party to the investors of the other Contracting Party, according to its laws and regulations or other provisions or specific contract or investment authorisations or agreement, is more favourable than that provided under this agreement, the most favourable treatment shall apply.

3. After the date when the investment has been made, any modifications in laws, regulations, acts or measures of economic policies governing directly or indirectly the investment, shall not be applied retroactively.

ARTICLE 13
Relations between Governments

The provisions of this Agreement shall be applied irrespective of whether or not the Contracting Parties have diplomatic or consular relations.

ARTICLE 14
Duration and Expiry

1. This Agreement shall be ratified and shall enter into force one month after the date of exchange of the instruments of ratification. It shall remain in force for a period of ten years and shall be extended thereafter for an unlimited period unless denounced in writing by either Contracting Party twelve months before its expiration. After the expiry of the period of the initial ten years this Agreement may be denounced at any time by either Contracting Party giving twelve months notice.

2. In respect of investment made prior to the date of termination of this Agreement, the provision of Articles 1 to 12 shall continue to be effective for a further period of ten years from the date of termination of this Agreement.
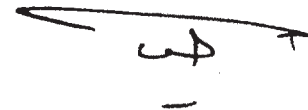
In WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at..Rome..........on ...22-03-20..... in two originals, in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic.
In case of any divergence, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the State of Qatar

PROTOCOL

On signing the agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the State of Qatar concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investments, the undersigned Plenipotentiaries have in addition, agreed on the following provisions, which shall be regarded as an integral part of the said agreement.

1. Ad Article 1

(a) Returns from the investment and, in the event of their reinvestment, the returns therefrom shall enjoy the same protection as the investment.

(b) Without prejudice to any other method of determining nationality, in particular any person in possession of a national passport issued by the competent authorities of the Contracting Party concerned shall be deemed to be a national of that party.

(c) Each Contracting Party or its designated Agency may stipulate with an investor of the other Contracting Party an investment agreement which will govern the specific legal relationship related to the investment of the investor concerned.

2. Ad Article 2

(a) Neither of the Contracting Parties without prejudice of their respective laws and regulations, will set any conditions for the creation, the expansion or the continuation of investments, which may imply the taking over or the imposing of any limitation to the sale of the production on domestic and international markets, or which specifies that goods must be procured locally or similar conditions.

(b) Each Contracting Party shall, in accordance with its legislation, permit investors of the other Contracting Party who have made investments in its territory to employ managerial personnel regardless of their nationality.

3. Ad Article 3

(a) The term "activities connected with an investment" shall include *inter alia* the organization, control operation, maintenance and disposal of companies, branches, agencies, offices or other organizations for the conduct of business; the receipt of registrations, licenses, permits and other approvals necessary for the conduct of commercial activity; the acquisition, use and disposal of property of all kinds, including intellectual property, as well as the protection there of, the access to the financial market, in particular the borrowing of funds, the purchase, sale and issue of shares and other securities and the purchase of foreign exchange for imports necessary for the conduct of business affairs; the marketing of goods and services; the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means; the dissemination of commercial information.

(b) The following shall more particularly, though not exclusively, be deemed "activity" within the meaning of Article 3 (2): the management, maintenance, use and enjoyment of an investment. The following shall in particular be deemed "treatment less favourable" within the meaning of Article 3: restricting the purchase of raw or auxiliary material, of energy or fuel or of means of production or operation of any kind, impeding the marketing of products inside or outside the country, as well as any other measures having similar effects. Measures that have to be taken for reason of public security and order, public health or morality shall not be deemed "treatment less favourable" within the meaning of Article 3.

(c) Each Contracting Party shall, in accordance with its legislation and its international obligations relating to the entry and stay of foreigners, permit the nationals and the employed persons of the other Contracting Party working in connection with an investment under this Agreement, as well as members of their families, to enter into, remain and leave its territory.

4. Ad Article 5

Any measure undertaken towards an investment effected by an investor of one of the Contracting Parties, which subtracts financial resources or other assets from the investment or creates obstacles to the activities or substantial prejudice to the value of the same investment, as well as any other measure having equivalent effect, will be considered as one of the measures referred to in paragraph 2 of Article 5.

5. Ad Article 8.

A transfer shall be deemed to have been made "without delay" within the meaning of Article 8 if effected within such period as is normally required for the completion of transfer formalities.

Done at ROME on 22-03-00 in two originals, each in Italian, Arabic and English languages, all three texts being equally authentic.
In case of any divergence, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the State of Qatar

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1954):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 24 gennaio 2003.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 17 e 18 giugno 2003.

Relazione scritta annunciata il 25 giugno 2003 (atto n. 1954/A - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 4213):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 luglio 2003 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 16 e 30 settembre 2003.

Esaminato in aula il 13 ottobre 2003 e approvato il 16 ottobre 2003.

03G0355

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501503/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**	
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**	
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**	
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**	
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**	
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**	
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**	
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**	
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**	
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**	
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**	
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**	
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**	
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**	
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**	
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**	

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.